

programmazione e nell'attuazione del servizio di collocamento mirato, nello svolgimento delle specifiche funzioni di supporto e nella mediazione.

**Art. n. 4**

La Provincia riconosce la validità dei programmi d'integrazione lavorativa attuati dal SIL dell'Azienda quali progetti di orientamento, di formazione in situazione e finalizzati all'assunzione ai sensi della L.R. 17/94. Ritiene tali strumenti validi al fine della concreta realizzazione dell'art. n. 2 della legge n.68/99. A tale scopo identifica il SIL quale soggetto complementare del sistema dei servizi preposti alla realizzazione del collocamento mirato di persone disabili e, in specifico, quale servizio di supporto di quelle con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. n. 11, comma 4, della legge n.68/99.

**Art. n. 5**

La Provincia con l'istituzione del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.n.68/99, intende garantire la realizzazione del programma di collocamento mirato, favorirlo e promuoverlo. L'Ente Provinciale ritiene che il Comitato sia un valido strumento operativo di supporto alle diverse azioni necessarie all'inserimento lavorativo e garantisce a tale scopo il coordinamento provinciale e la progressiva realizzazione operativa nelle cinque circoscrizioni, individuando i cinque gruppi di lavoro incaricati per tale specifica funzione e secondo le indicazioni che verranno proposte dal Comitato Tecnico Provinciale.

La Provincia mette a disposizione per la realizzazione della L.n.68/99 il personale del Servizio Politiche del Lavoro e si impegna ad individuare una idonea collocazione logistica sia per il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia, sia per il Comitato Tecnico che per il Servizio Inserimento Lavorativo dell'Azienda, al fine di favorire l'accesso al pubblico e la promozione di tutti gli strumenti attuativi della legge n. 68/99.

**Art. n. 6**

I Centri per l'Impiego sono le strutture distribuite a livello territoriale (Pordenone, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo), attraverso cui la Provincia gestisce ed eroga le funzioni ed i compiti relativi al collocamento, alla preselezione e sostegno all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, alle iniziative finalizzate ad incrementare l'occupazione.

Nell'ambito dei cinque Centri per l'Impiego vengono individuati gli operatori referenti dell'inserimento lavorativo dei disabili.

I Centri per l'Impiego:

- ricevono le richieste di iscrizione dei disabili, contenenti la documentazione attestante il possesso dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio, nonché le attitudini e le capacità lavorative;
- istruiscono le richieste di iscrizione;
- avviano al lavoro le persone disabili sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico e per le quali non sia stato richiesto l'intervento del S.I.L., individuando fra le aziende soggette all'obbligo il posto di lavoro più consono.

Fra i Centri per l'Impiego e i Servizi dell'Azienda si opererà in stretta integrazione sui seguenti aspetti:

- partecipazione reciproca ad attività formative riguardanti la materia oggetto del presente accordo realizzate dalla Provincia e dall'Azienda;
- messa a disposizione delle informazioni utili per l'attività di inserimento lavorativo nel mondo del lavoro o per lo sviluppo di progetti di inserimento.

**Art. n. 7**

L'Azienda riconosce che è interesse della collettività la realizzazione del sistema di servizi pubblici finalizzato all'attuazione della L.68/99 ed al collocamento mirato. A tal fine l'Azienda intende collaborare e mettere a disposizione i propri servizi per porre in essere

tutte le azioni necessarie a favorire una modalità operativa integrata per la programmazione concertata e la realizzazione effettiva degli inserimenti lavorativi.

**Art. n. 8**

Nell'ambito della condivisione dell'obiettivo generale di attivazione di una rete sinergica di servizi pubblici e delle risorse del territorio sia pubbliche, sia private, per l'attuazione del collocamento mirato e delle strategie e degli strumenti per la sua realizzazione, l'Azienda mette a disposizione il personale del Servizio per l'Inserimento Lavorativo, un'assistente sociale del D.S.M., esperti in Medicina Legale e Medicina del Lavoro dipendenti e/o convenzionati. Le funzioni esercitate saranno le seguenti: coprogettazione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica degli interventi (Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili), funzione operativa nell'avviamento al lavoro delle persone disabili nelle cinque circoscrizioni come indicato nell'art. 5.

**Art. n. 9**

L'Azienda si impegna ad individuare un referente di ogni servizio di cui al precedente articolo n.7, da incaricare per lo svolgimento delle funzioni del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili a livello provinciale, e a garantire il personale necessario per lo svolgimento delle funzioni operative che il Comitato Tecnico eventualmente individuerà a livello circoscrizionale e secondo il programma concordato con il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia.

**Art. n. 10**

La Provincia si impegna nei confronti degli operatori incaricati dall'Azienda, di cui al precedente articolo n.7, a favorire l'accesso alle informazioni funzionali all'applicazione della presente convenzione, nel rispetto delle vigenti norme (L.675/96, L.241/90), anche attraverso il materiale cartaceo disponibile; si impegna inoltre ad elaborare congiuntamente progetti, strumenti e ogni intervento necessario per l'attuazione della presente convenzione.

**Art. n. 11**

La Provincia e l'Azienda si impegnano a:

- definire e fornire le risorse umane, strumentali e logistiche da mettere a disposizione;
- verificare gli adempimenti relativi ai contenuti della convenzione;
- ridefinire i percorsi e gli strumenti operativi da adottare in modo rispondente alle esigenze che in itinere si rileveranno;
- adeguare la presente convenzione a seguito di ulteriori disposizioni normative regionali e nazionali.

**Art. n. 12**

L'Azienda ed i Servizi incaricati si impegnano a:

- concordare con la Provincia ogni programma finalizzato al collocamento mirato in aziende del territorio provinciale soggette agli obblighi della L.n.68/99;
- trasmettere copia dei protocolli d'intesa ai sensi della L.R.17/94 (artt. 4 e 6), al Servizio Politiche del Lavoro della Provincia al fine di favorire una modalità operativa integrata.

**Art. n. 13**

Il presente accordo ha validità un anno e potrà essere rinnovato per un analogo periodo, previa verifica dei risultati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianbattista BARATTI

Per l'Amministrazione Provinciale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Prof. Elio DE ANNA

copia

## PROVINCIA DI GORIZIA

## CONSIGLIO PROVINCIALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 - Prot n. 26979/2003

adottata nella seduta del 24 novembre 2003

alla quale partecipano i Signori:

Presidente della Provincia		Brandolin Giorgio	P
Presidente del Consiglio		Pizzin Stefano	P
Consiglieri: Bidasio degli Imberti Albano	P	Grinovero Davide	P
Bon Alessandro	A	Lazzeri Paolo	A
Bon Luigi	P	Maniaco Gino	P
Calzolari Cesare	P	Migliorini Luciano	P
Clocchiatti Ezio	P	Persi Adriano	P
Coceancig Renzo	P	Puntin Giuseppe	P
Cuzzi Marina	P	Quargnali Paolo	A
De Benedittis Antonio	P	Richiardi Paolo	P
Delbello Maurizio	P	Salomoni Maurizio	P
Demartin Roberta	P	Tolloi Livio	P
Fabbro Alessandro	P	Zappalà Leonardo	A
Fedele Alessandro	A		

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Calligaris.

**OGGETTO:** Costituzione e funzionamento degli organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro. Approvazione Regolamento.

**Approvazione:** unanimità di voti palesemente espressi.

Adempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività (L.R. 12/9/1991)

che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, viene pubblicata all'Albo della Provincia dal 29.11.2003 al 13.12.2003.

(Allegati:)

L'impiegato responsabile  
Fto Kranner



L'assessore alle politiche attive del lavoro, cooperazione sociale e politiche sociali ing. Franco Sturzi espone la seguente relazione:

L'art. 4 della L.R. 3/2002 ha disposto il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di politica attiva del Lavoro, collocamento ed avviamento al lavoro e servizi per l'impiego, conflitti del lavoro, incentivazione alla cooperazione sociale a far tempo dal 01.07.2002. Tra le funzioni trasferite è inserita anche quella relativa alle competenze attinenti al collocamento mirato delle persone disabili di cui alla L. 68/99 ed alla relativa normativa regionale di attuazione L.R. 12/01 e più in generale l'attuazione degli indirizzi e istituti previsti dalla L.R. 1/98.

La successiva L.R. 13/2002 " Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" ha ulteriormente disciplinato il trasferimento di competenze prevedendo, oltre alla soppressione dell'Agenzia Regionale per l'impiego a far tempo dal 01.01.2003, anche che: " gli organi collegiali di cui all'art. 33 (Commissione bilaterale per l'impiego) 37 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista) 38 (Commissioni per il diritto al lavoro dei disabili) e 38 bis (Comitati Tecnici per il diritto al lavoro dei disabili) della L.R. 1/98 rimangono in carica fino alla data di nomina delle Province di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31.12.2002. Infine con L.R. 12/03 veniva disciplinata in modalità vincolanti l'istituzione delle commissioni precedentemente indicate.

La Provincia ha tempestivamente operato al fine di dotarsi degli strumenti necessari per ~~consentire il regolare funzionamento dei servizi affidati e delle procedure commesse all'operatività~~ costituite dagli organismi collegiali precedentemente indicati che vengono coinvolti per l'esame e l'approvazione dei diversi procedimenti amministrativi prodotti dal servizio del Lavoro ed evitare così momenti di discontinuità con conseguenti ritardi e possibili disservizi alle persone.

Con tale finalità, ed a fronte di un trasferimento di competenze disposto con provvedimenti non organici in quanto inseriti nelle diverse fonti normative già citate e conseguentemente di non univoca interpretazione, è stata adottata, su parere dell'Upi regionale ed in sintonia con le medesime modalità assunte dalle altre province, in relazione alla ipotizzata prevalente natura organizzatoria dell'atto stesso, la deliberazione giunta n.4 del 17 gennaio 2003 che disponeva l'istituzione degli organismi collegiali provinciali e disciplinava i criteri di funzionamento degli stessi.

Con tale atto veniva istituita la Commissione provinciale del lavoro ed una serie di sottocommissioni (per i contratti formazione e lavoro, tirocini formativi, mobilità ecc.; per l'iscrizione all'albo dei centralinisti privi della vista; per l'inserimento lavorativo dei disabili; per le azioni positive; per le borse di studio) oltre ad altri due organismi (Il Comitato tecnico di cui alla L.68/99 ed il comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale) seguendo una serie di orientamenti quali:

- la composizione della commissione provinciale del lavoro come organismo i cui membri sono anche componenti delle diverse sottocommissioni al fine di garantire la competenza sia generale che specifica per materie della Commissione provinciale
- il valore consultivo, obbligatorio ma non vincolante, dei pareri delle commissioni istituite fatta eccezione per quelli del comitato tecnico così come previsto dalla legge.
- La ridotta composizione numerica degli organismi e la semplificazione dei procedimenti
- L'assenza di oneri a carico del bilancio provinciale per il funzionamento dei predetti organismi
- La disciplina delle modalità procedurali per i provvedimenti da assumersi nelle more della nomina effettiva delle predette commissioni

Successivamente all'istituzione, . acquisite le segnalazioni nominative da parte delle organizzazioni sindacali, degli organismi dei datori di lavoro, delle associazioni di tutela delle fasce deboli, le commissioni sono state formalmente nominate con i seguenti provvedimenti

- per la commissione provinciale del lavoro e le sottocommissioni con decisione del presidente n. 20 di data 31.03.2003
- per il comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale con decisione n. 19 del 24 marzo 2003
- per il comitato tecnico di cui alla L. 68/99 con decisione n. 25 del 15 maggio 2003

Nel loro complesso gli organismi sono attivi da circa sette mesi, periodo rispetto al quale è possibile effettuare una verifica sulla funzionalità degli stessi e sulla necessità di adeguamenti modifiche o integrazioni.

In primo luogo va rilevato come è stata accertata, anche a fronte della serie di atti normativi regionali emanati e dell'esame dei primi provvedimenti che venivano assunti dalle amministrazioni provinciali la competenza consiliare all'assunzione degli atti di istituzione e disciplina del funzionamento delle commissioni predette in relazione alla prevalente natura regolamentare del medesimo e la conseguente necessità che il provvedimento già assunto con la deliberazione giuntale citata venga sottoposta all'esame del consiglio e alla sua convalida ovvero alla modifica ed integrazione dello stesso.

In secondo luogo sono emerse osservazioni, richieste, suggerimenti da parte dei componenti delle commissioni stesse che si ritengono meritevoli di accoglimento e recepimento al fine di garantire l'effettiva rappresentatività delle commissioni stesse, il loro corretto funzionamento e la partecipazione attiva e motivata dei componenti.

Infine sono intervenuti provvedimenti regionali e nazionali di modifica dell'assetto delle funzioni trasferite quali il recente regolamento adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3251 del 24 ottobre 2003 in materia di iscrizione all'albo regionale dei centralinisti telefonici privi della vista che ha previsto la riassunzione della competenza regionale in materia, oltre all'entrata in vigore del D. Lgs 276 del 31.07.2003 attuativo della cd Legge Biagi che ha già fin d'ora soppresso alcune tipologie contrattuali come quella dei contratti formazione e lavoro.

Viene quindi proposto all'attenzione ed all'esame del consiglio provinciale il provvedimento di disciplina dell'istituzione e del funzionamento degli organismi collegiali citati che per larga parte convalida quello adottato dalla Giunta provinciale, integrato e adeguato alle esigenze e alle evoluzioni anche normative intervenute.

Nello specifico vengono modificati i seguenti aspetti:

- la sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi registro datori di lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione viene ampliata nella composizione sia della componente delle organizzazioni sindacali, sia in quella dei datori di lavoro (con la previsione di cinque componenti per ciascuna delle parti sociali) e ciò a fronte da un lato di specifici suggerimenti e richieste in merito ma anche in relazione all'opportunità di ricomprendere in detta commissione la maggior parte possibile delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie di contratti di categoria al fine di evitare la possibilità di eventuali ricorsi nell'applicazione delle diverse norme contrattuali: L'ampliamento appare opportuno anche al fine di affrontare in tale sede gli aspetti applicativi delle nuove tipologie contrattuali che sono previste dalla Riforma del mercato del lavoro (c.d. Legge Biagi) ed assume in conseguenza un titolo diverso legato tali ulteriori adempimenti
- La commissione provinciale del lavoro viene conseguentemente ampliata di un unità per ciascuna parte sociale per ricomprendere gli ulteriori componenti della prima sottocommissione che assume

il titolo di commissione per l'applicazione delle nuove tipologie contrattuali previste dalla Riforma del mercato del Lavoro, mobilità ecc. precedentemente indicata

- La commissione per l'iscrizione all'albo dei centralinisti telefonici privi della vista viene mantenuta in vigore esclusivamente fino alla nomina della commissione regionale prevista dal regolamento regionale citato che ha assunto le competenze in materia escludendole dalla competenza provinciale stante l'abrogazione del precedente regolamento in materia adottata con deliberazione della Giunta Regionale 2257 del 28.06.2002
- La commissione per le pari opportunità viene ridotta di un componente e specificatamente della consigliera provinciale di parità a fronte dell'accertata verifica della soppressione delle competenze della stessa nella materia
- La commissione per le borse di studio viene soppressa in relazione alla mancata previsione della stessa nel regolamento regionale emanato per l'erogazione dei finanziamenti in parola anche in relazione alla natura puramente interna della stessa
- Si prevede la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti del Comitato tecnico di cui alla L.68/99 in relazione alla natura specificatamente professionale del parere espresso dallo stesso e della valenza (e conseguente responsabilità) del parere medesimo. Il Comitato infatti si esprime sulla idoneità degli abbinamenti tra lavoratore con quello specifico profilo sociolavorativo e con quelle difficoltà psicofisiche e le mansioni indicate dalla azienda relative al posto di cui si provvede alla copertura con quelle specifiche competenze necessarie fisiche e professionali per il suo espletamento. L'importo del gettone di presenza per ciascuna seduta del Comitato sarà rapportato all'ammontare dell'importo percepito dai componenti delle commissioni sanitarie di accertamento dell'invalidità civile e del profilo sociolavorativo di cui alla L.68/99

Si apre la discussione nel corso della quale il consigliere Fabbro, Presidente della V commissione consiliare Statuti e Regolamenti - propone, come concordato in commissione - il seguente emendamento all'art. 3, comma 1:

dopo il periodo "Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente" inserire:

" - n. 2 consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e della minoranza".

### Il Consiglio Provinciale

Udita la relazione e proposta dell'Assessore

Visto il regolamento di istituzione e funzionamento degli organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro;

Dato atto nella seduta del 18 novembre 2003 dalle Commissioni consiliari I e V è stato proposto l'emendamento sopra riportato;

Visto l'art. 22 dello Statuto di Autonomia;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto da parte del Dirigente della Direzione 2

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso sul presente atto da parte del Dirigente della Direzione 1

Ritenuto, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;



DELIBERA

1. Di convalidare il provvedimento di determinazione dei criteri per la costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro adottato con deliberazione giuntale n. 4 del 17.01.2003
2. Di adottare, conseguentemente il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento degli organismi collegiali in materia di politiche attive del lavoro, con l'inserimento all'art. 3 punto 1 dell'emendamento " - n. 2 consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e della minoranza" che integra e modifica il provvedimento di cui al punto 1), composto da 18 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante.
3. Di prevedere il mantenimento in vigore delle commissioni attualmente in carica a seguito dei provvedimenti di nomina citati fino alla nomina degli organismi ridefiniti ai sensi del presente atto;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la presente deliberazione che viene approvata all'unanimità di voti resi da 19 consiglieri votanti su 20 presenti, non avendo partecipato al voto il Presidente del Consiglio Pizzin.

Il presidente del Consiglio pone quindi in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del presente atto che viene approvata all'unanimità di voti resi da 19 consiglieri votanti su 20 presenti, non avendo partecipato al voto il Presidente del Consiglio Pizzin.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to dott. Stefano Pizzin

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Giovanni Calligaris

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Gorizia,

IL SEGRETARIO GENERALE

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

### Art. 1

#### (Oggetto e finalità)

Il presente articolato stabilisce i criteri per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni degli organismi collegiali istituiti dalla Provincia di Gorizia per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

### Art. 2

#### (Organismi collegiali)

Gli organismi collegiali di cui la Provincia si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro sono:

- Commissione provinciale per il lavoro;
- Sottocommissione per le nuove tipologie contrattuali previste dalla riforma del mercato del lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
- Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;
- ~~Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili;~~
- Sottocommissione per le azioni positive;
- Comitato tecnico L. 68/99;
- Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale.

La Commissione provinciale per il lavoro e il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale hanno funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione nelle materie di rispettiva competenza.

I restanti organismi debbono essere sentiti per l'espressione di pareri non vincolanti nella fase istruttoria dei singoli procedimenti.

### Art. 3

#### (Commissione provinciale per il lavoro)

La Commissione provinciale per il lavoro (C.P.L.) è composta da:

- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- n. 2 consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale in rappresentanza rispettivamente della maggioranza e della minoranza;
- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto;
- n. 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (per la ripartizione della rappresentanza tra le organizzazioni sindacali si adotta il criterio della rappresentatività nella Provincia; la rappresentatività è determinata assumendo a riferimento quella riconosciuta dall'INPS per la costituzione del proprio comitato provinciale);
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro indicati dalle stesse (per la ripartizione della rappresentanza tra le associazioni dei datori di lavoro si adotta il criterio della rappresentatività del settore nella provincia; la rappresentatività del settore è determinata assumendo a riferimento quella riconosciuta dalla Camera di commercio per la costituzione del proprio consiglio);

- n. 1 rappresentante delle cooperative sociali, indicato dal Comitato di coordinamento in materia;
- n. 1 consigliere di parità;
- n. 1 rappresentante del CISI in quanto ente gestore del Servizio inserimento lavorativo (SIL);
- n. 2 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato, indicati dalle stesse;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio del lavoro.

La Commissione è articolata in sottocommissioni funzionali e svolge funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione; può attribuire ad una delle sottocommissioni o comitati eventuali compiti non specificatamente assegnati.

Si riunisce almeno due volte all'anno o, comunque, in relazione alle esigenze.

#### Art. 4

(Sottocommissione per le nuove tipologie contrattuali previste dalla riforma del mercato del lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione)

La sottocommissione per le nuove tipologie contrattuali previste dalla riforma del mercato del lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione è composta da:

- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle cooperative sociali, indicato dal Comitato di coordinamento in materia;
- Responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti in materia del Servizio del lavoro di Gorizia e di quello di Monfalcone;
- Responsabile dell'istruttoria per la mobilità del Servizio del lavoro di Gorizia e di quello di Monfalcone, quest'ultimo anche con funzioni di segretario.

La sottocommissione viene integrata da n. 1 rappresentante delle associazioni di tutela delle fasce deboli, solo nel caso in cui siano da trattare gli incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione.

Ha competenza relativamente all'applicazione della normativa in materia e dei rispettivi regolamenti regionali in quanto compatibili con l'ordinamento della Provincia, nonchè in materia di ricorsi secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa regionale.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque all'occorrenza in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

**Art. 5**

**(Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti)**

La sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti è composta da:

- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 1 esperto in lettura, scrittura e telefonia Braille;
- n. 1 esperto in terapia della riabilitazione;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza relativamente all'iscrizione al corrispondente albo professionale dei soggetti aventi titolo in base alla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Si riunisce di norma una volta all'anno e comunque in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

La sottocommissione resta in vigore per le pratiche di competenza fino alla nomina della commissione regionale di cui alla delibera della giunta regionale n. 3251 dd. 24/10/2003.

**Art. 6**

**(Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili)**

La sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili è composta da:

- Dirigente del Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 2 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali e n. 1 rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici;
- n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuati tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale;
- n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL);
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Alle riunioni della sottocommissione presenza, senza partecipazione al voto, un dipendente del Servizio del lavoro di Monfalcone.

Esprime pareri finalizzati alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/1999 e all'adozione di deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato ai sensi della medesima legge. Espleta, inoltre, ogni altro compito attribuito o previsto dalla L. 68/1999.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione al numero delle pratiche e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

#### Art. 7

(Sottocommissione per le azioni positive)

La sottocommissione per le azioni positive è composta da:

- dirigente del Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- direttore regionale alla formazione professionale o suo delegato;
- consigliere regionale di parità;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

#### Art. 8

~~(Comitato tecnico legge 68/99)~~

Il comitato tecnico di cui alla L. 68/99 è composto da:

- a) n. 1 medico;
- b) n. 1 psicologo;
- c) n. 1 assistente sociale esperto in problemi di disabilità;
- d) n. 1 operatore dei servizi territoriali previsti dalla L.R. 17/1994;
- e) n. 1 operatore del Dipartimento di salute mentale;
- f) coordinatore del Servizio del lavoro di Gorizia;
- g) responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Le figure professionali di cui alle lettere a), b) e c) sono designate dai rispettivi ordini professionali, mentre gli operatori di cui alle lettere d) ed e) dai responsabili dei rispettivi servizi.

Ha competenza in materia di valutazione delle residue capacità lavorative, definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento, predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità, collaborazione con la sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, valutazione della ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni di cui all'art. 12 della L. 68/1999. Ogni altro compito espressamente attribuito al Comitato tecnico dalla legge 68/1999.

Il Comitato tecnico nomina il presidente tra i suoi componenti.

Non possono essere sottoposte alla deliberazione del Comitato proposte che prevedano l'espressione di uno specifico parere professionale in assenza della figura competente.

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione alle esigenze organizzative del Servizio del lavoro e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

#### Art. 9

**(Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale)**

Il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale è composto da:

- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali;
- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (per la ripartizione della rappresentanza tra le organizzazioni sindacali si adotta il criterio della rappresentatività nella provincia; la rappresentatività è determinata assumendo a riferimento quella sindacale riconosciuta dall'INPS per la costituzione del proprio Comitato provinciale);
- dirigente del Servizio del lavoro, o suo sostituto;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa dd. 14.7.1998 stipulato tra la Provincia, le associazioni delle cooperative sociali e le organizzazioni sindacali, nonché per l'applicazione del Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione e promozione della cooperazione sociale (ex articolo 4, co. 17 bis, ter e quater della L.R. 3/2002).

Si riunisce di norma a cadenza bimestrale e comunque in relazione alle esigenze.

~~Nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale in materia e dal Protocollo d'intesa di cui al terzo comma del presente articolo.~~

**Art. 10****(Nomina e durata in carica)**

Gli organismi collegiali provinciali vengono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base delle designazioni pervenute entro i termini perentori indicati nelle richieste effettuate dall'ufficio competente.

Nel caso di mancata designazione nei termini prescritti, il Presidente ne dà atto nel provvedimento di nomina e l'organismo si considera comunque validamente costituito, ferma restando la possibilità del Presidente della Provincia di integrarlo nominando i componenti eventualmente designati tardivamente.

Gli organismi collegiali restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei nuovi.

**Art. 11****(Presidenza)**

La presidenza degli organi collegiali spetta al soggetto indicato per ciascuno di essi nel presente atto.

Al presidente compete organizzare ogni attività diretta al buon svolgimento delle funzioni di competenza dell'organismo presieduto ed in particolare:

- convocare le sedute;
- stabilire, rettificare, ed integrare l'ordine del giorno delle sedute;
- presiedere le sedute

**ART. 12****(Assenze ingiustificate e decadenza)**

I componenti degli organismi collegiali decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organismo di cui fanno parte.

La decadenza è pronunciata dall'organismo collegiale con propria deliberazione.  
Il componente dichiarato decaduto deve essere sostituito.

#### Art. 13

##### (Dimissioni / surrogazione / revoca)

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto alla Provincia anche per il tramite del Presidente dell'organismo collegiale di appartenenza, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione al protocollo dell'ente ovvero al Presidente dell'organismo.

Resta salva la possibilità di revoca da parte dell'organizzazione di appartenenza dei propri rappresentanti.

Su segnalazione dell'organizzazione di appartenenza del componente dimissionario o revocato, il Presidente della Provincia nominerà il sostituto.

#### Art. 14

##### (Convocazione - avvisi)

La convocazione degli organismi collegiali provinciali è disposta con avviso scritto, ovvero con diverse modalità informatiche o telematiche, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione.

Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre inviarne avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

#### Art. 15

##### (Sedute - verbali)

Le sedute degli organismi collegiali sono di norma riservate e sono validamente costituite quando sono presenti almeno la metà dei componenti in carica.

La Commissione provinciale del lavoro, la sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili e il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale sono anche validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.

Il Presidente dell'organismo collegiale, anche su richiesta dei componenti, può disporre, anche informalmente, la presenza alle sedute da parte di soggetti non componenti del medesimo organismo la cui presenza si renda opportuna, comunque senza diritto di voto.

Il segretario dell'organismo redige un sintetico processo verbale della seduta di cui ne cura la tenuta.

#### Art. 16

##### (Votazioni)

L'espressione del voto è effettuata, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

#### Art. 17

##### (Partecipazione alle riunioni)

La partecipazione alle riunioni non dà diritto alla corresponsione di un'indennità di presenza, mentre è riconosciuto il rimborso delle spese per la partecipazione ai lavori, con le stesse modalità applicate ai dipendenti della Provincia.

Ai componenti del comitato tecnico, in ragione della natura professionale dei pareri espressi, viene riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese vive. L'entità del gettone sarà commisurata all'ammontare del compenso attribuito alle commissioni sanitarie di accertamento dell'invalidità civile e del profilo socio lavorativo di cui alla Legge 68/1999.

#### Art. 18

##### (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alla disciplina contenuta nello Statuto provinciale, nel Regolamento del Consiglio provinciale e alla normativa di riferimento.